



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Sviluppo Economico e Attività Produttive
U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia*

Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente

Ufficio Legislativo del Presidente

Legislativo.presidente@regione.campania.it

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell'art. 124 del Regolamento del consiglio Regionale della Campania, n. REG. GE. N. 1009/1/XI Legislatura, a firma dell'On Cosimo Amente, recante: "Procedura di PAS per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel comune di Capaccio (SA)".

In riscontro all'interrogazione in oggetto emarginata si riferisce quanto segue.

Al fine di rendere le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato così come richiesto dal dettato europeo, sono state ridisegnate le procedure e gli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.

I singoli interventi, a seconda della dimensione e della potenza installata, possono essere sottoposti a Comunicazione, Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) o Autorizzazione Unica (A.U.).

Ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs n. 28/2011 e ss.mm.ii., il regime di autorizzazione per la produzione di biometano per impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora è la procedura abilitativa semplificata.

L'applicazione della procedura PAS è confermata anche nel nuovo Tufer – D.Lgs n. 190/2004 che che all'Allegato n. 2 punto z) assoggetta a procedura Abilitativa Semplificata gli impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora.

L'art. 8 del D.Lgs 190/2024 disciplina responsabilità e svolgimento della PAS assegnando esclusiva competenza all'amministrazione Comunale nel cui territorio dovrebbe essere insediato l'intervento.

La procedura abilitativa semplificata (PAS) corrisponde alla SCIA edilizia, necessita che chi propone l'intervento abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e prevede una assunzione di responsabilità da parte del progettista in quanto la dichiarazione di PAS e gli elaborati progettuali devono essere accompagnati da una dettagliata relazione che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

E' da evidenziare che se l'impianto è alimentato da "biomasse" si è di fronte ad un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile che, secondo le previsioni del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs n. 190/2024 può essere ubicato anche in zona classificata agricola dai vigenti piani urbanistici.

**Centro Direzionale Isola A6 – Napoli 80143 –P.I. 80011990639
081/7966906**





*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Sviluppo Economico e Attività Produttive
U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia*

Sotto il profilo delle funzioni urbanistiche proprie degli enti locali, se da un lato si deve riconoscere la centralità del piano urbanistico comunale, quale strumento generale di governo del territorio volto a disciplinarne gli usi e a temperare e bilanciare gli interessi sullo stesso insistenti, dall'altro lato tale ruolo appare certamente sminuito dalle previsioni normative del nuovo Tufer – D.lgs n. 190/2024. Infatti è ben noto il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione degli impianti di energia a fonte rinnovabile.

Esula dalle competenze della scrivente struttura la valutazione degli impatti ambientali dell'impianto, la conformità alle linee guida regionali in materia di indagini pedologiche e l'applicazione delle deroghe in materia di agrivoltaico e le relative emissioni in atmosfera.

I migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca De Falco